



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DISEI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

WORKING PAPERS – LAW, ECONOMICS AND SOCIAL RIGHTS

NUOVE FORME DI SOGGETTIVITÀ: LE RETI ASSOCIATIVE

AGNESE ALAMANNI

Working Paper N. 1/2024

DISEI, Università degli Studi di Firenze
Via delle Pandette 9, 50127 Firenze (Italia) www.disei.unifi.it

The findings, interpretations, and conclusions expressed in the working paper series are those of the authors alone. They do not represent the view of Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa.

Nuove forme di soggettività: le reti associative

Dott.sa Agnese Alamanni. Assegnista di ricerca con abilitazione scientifica Professore II fascia.
Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università di Firenze.

Abstract: L'articolo intende prospettare le principali linee di indagine della ricerca in ordine alla figura delle reti associative, studiandone sia i profili teorici e ricostruttivi che le implicazioni applicative.

Partendo dai problemi posti dal fenomeno della pluralizzazione della soggettività giuridica e dallo studio del concetto di rete nel diritto, l'indagine si muoverà, quindi, attraverso l'analisi concreta dell'ampia fenomenologia delle reti associative nell'ambito del Terzo settore con una necessaria ridefinizione e strutturazione delle stesse e con particolare riferimento alle funzioni e attività che le medesime svolgono. L'analisi della disciplina normativa svela molteplici problemi operativi e applicativi che l'interprete è chiamato a dirimere.

Key words: Soggettività, riforma Terzo Settore, Enti del Terzo Settore, Reti associative, Associazioni, No Profit

Abstract: The article intends to prospect the main lines of investigation of research regarding the figure of associational networks, studying both their theoretical and reconstructive profiles and their application implications.

Starting from the problems posed by the pluralization of legal subjectivity and the study of the concept of network in law, the investigation will move, therefore, through the concrete analysis of associative networks in the Third Sector with a necessary redefinition and structuring of the same and with particular reference to the functions and activities that they perform. The analysis of the normative discipline reveals multiple operational and applicative problems that the interpreter is called upon to resolve.

Key words: Subjectivity, Third Sector reform, Third Sector entities, Associative networks, Associations, Noprofit

SOMMARIO: 1. Le nuove frontiere della soggettività: reti associative, robot (intelligenza artificiale), generazioni future. – 2. Evoluzione del concetto di soggettività giuridica: superamento del presupposto 'strutturalistico' e centralità della logica funzionale. Ricadute in

ordine alla interpretazione del Codice del Terzo Settore. – 3. Le reti associative: la figura prevista dal Cts (art. 41) e i modelli atipici – 4. Prospettive di analisi.

1. Le nuove frontiere della soggettività: reti associative, robot (intelligenza artificiale), generazioni future.

La soggettività giuridica è sempre stata contraddistinta da una spiccata problematicità, riproponendosi con nuovi e ulteriori quesiti quale riflesso dell'evoluzione degli interessi e delle diversificate attività con rinnovate esigenze di protezione¹.

Il pensiero giuridico ha tradizionalmente ricostruito il concetto di soggetto quale punto di riferimento e 'centro d'imputazione' di diritti e di obblighi², interrogandosi su quali siano gli indici di riferimento che ne possano determinare e identificare la fisionomia e specificarne la funzione, con prevalente riferimento agli 'enti'³, sul presupposto del carattere 'artificiale' della loro 'soggettività', di contro a quella 'naturale' delle persone fisiche⁴.

¹ Cfr. F. ALCARO, *Statica e dinamica nel rapporto tra soggetto e attività: processo di circolarità. Nuove prospettive funzionalistiche*, in *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006, p. 251, il quale evidenzia come sia il destino di tutte le categorie giuridiche quello di vivere una continua crisi della loro configurazione, del loro modo di essere: e questo è abbastanza ovvio. Però riferita al soggetto, la problematicità costante che lo investe ha un significato particolare. Trattare della soggettività lo si può fare da molti punti di vista, essendo molti e diversi i piani di considerazione: lo studio del soggetto ha un valore paradigmatico, introduttivo, in qualche modo unificante del diritto civile. Cfr. anche G. FORNERO, *Soggetto*, in *Diz. fil.*, diretto da N. ABBAGNANO, 3^a ed. (aggiornata da G. Fornero), Torino, 1998, p. 1017 ss.; F. DAL POZZO, *Soggettività 'naturale' e cognitivismo etico*, Torino, 1991, spec. p. 60 ss.; cfr. anche S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1219 ss.; ID., *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, Milano, 1997, cap. I.

² P. GALLO, *Soggetto di diritto*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 577 ss.; G. PELLIZZI, *Soggettività giuridica*, in *Enc. giur.* Treccani, XXIX, Roma, 1993, p. 1 ss.; per l'inquadramento della problematica della capacità giuridica e del suo rapporto con la soggettività, cfr. il fondamentale contributo di A. FALZEA, *Capacità*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, p. 8 ss.; cfr. anche F. FABRICIUS, *Relativität der Rechtsfähigkeit*, Monaco-Berlino, 1963; P. RESCIGNO, *Capacità giuridica* (diritto civile), in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, 1957, p. 873 ss.; A. PIZZORUSSO, *Persone fisiche* (artt. 1-4 c.c.) in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1998, p. 1 ss.; C.M. MAZZONI, *Persone fisiche*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 379 ss.; di recente, cfr. G. ALPA e G. RESTA, *Le persone e la famiglia*, 1, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2006, p. 16 ss.

³ M. BASILE, voce «Associazioni non riconosciute», in *Enc. giur. Treccani*, IV, Ed. Enc. it., 1988; C.M. BIANCA, *La norma giuridica. I soggetti*, Giuffrè, 1990, 291 ss.; AR. FUSARO, *Le associazioni*, in *Gli enti non profit in Italia*, a cura di PONZANELLI, Milano, 1994, 39; F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, 2a ed., Milano, 1996; PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, 2a ed., Torino, 2000; B. VACCA, *Le associazioni non riconosciute e i comitati*, Milano, 1999; A. ZOPPINI, *Le fondazioni, dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995. Cfr. anche AR. FUSARO, *Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal «diritto» all'identità uti singuli al «diritto» all'identità uti universi*, in *La Nuova giuri. Civ. Comm.*, 2002, II, p. 51 ss.

⁴ Cfr., *ex multis*, F. ALCARO, *Riflessioni critiche sulla soggettività giuridica. Significato di una evoluzione*, in *Studi senesi*, Siena, 1975, pp. 295 ss.; D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1962, p. 187; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, p. 276. Per una rivisitazione critica dei concetti di soggetto e di persona giuridica, e per una loro distinzione, nel quadro di un orientamento di tipo 'analitico', è da richiamare l'importante opera di P. ZATTI, *Persone giuridiche e soggettività*, Padova, 1975, spec. p. 162 ss.; cfr. anche, nell'ambito di una riflessione pure di tipo filosofico sul rapporto soggetto-persona, F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti*, Bari, 1997, p. 327 ss. Cfr. anche M. BASILE – A. FALZEA, *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, 1983, p. 234; A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; ID., *Capacità* (teoria gen.), in *Enc. dir.*, Milano, 1960, p.12 ; F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Torino, 1923; ID., *Le persone giuridiche*, Torino, 1958, in *Trattato di dir. Civ.*, diretto da F. VASSALLI, a cura di F. FERRARA; F. GALGANO, *Struttura*

Oggi il tema della soggettività è tornato ad essere estremamente attuale, ad esempio con riferimento alle realtà associative multi-livello, in cui si discute dei rapporti associativi interni tra i diversi livelli organizzativi e conseguenzialmente del grado di autonomia delle varie articolazioni in seno all'associazione nonché della possibilità di riconoscere alle stesse una soggettività giuridica, con ogni implicazione in ordine alla responsabilità patrimoniale delle stesse⁵. Difatti, le suddette articolazioni oltre ad essere elementi organizzativi dell'ente potrebbero configurarsi allo stesso tempo quali autonome associazioni e non solo quali meri organi di decentramento interno degli enti da cui dipendono, dotati unicamente di autonomia contabile e amministrativa⁶.

Antiche questioni, di cui parte della dottrina si era occupata definendole 'associazioni dipendenti'⁷, hanno suscitato nuovo interesse con l'emersione e lo sviluppo di nuove realtà

logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 586 ss.; ID., *Il costo della persona giuridica*, in *Riv. soc.*, 1968, p. 1 ss.; ID., *Delle persone giuridiche*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, Bologna-Roma, 1969, p. 54 ss.; ID., *Delle persone giuridiche*, in *Commentario SCIALOJA - BRANCA*, artt. 11-35, 1969, p. 92 ss.; ID., *Persona giuridica e no*, in *Riv. soc.*, 1971, p. 50 ss.; ID., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. SCIALOJA-BRANCA*, artt. 36-42, 1976; ID., *Società in generale - Società di persone*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già diretto da CICU - MESSINEO e proseguito da MENGONI, Milano, 1982, p. 127 ss.; ID., *Le società e lo schermo della personalità giuridica*, in *Giur. Comm.*, 1983, p. 9; ID., *Associazioni, fondazioni, comitati*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, diretti da GALGANO, Padova, 1987; ID., *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 365 ss.; ID., *Persona giuridica*, in *Dig. IV*, sezione civile, Torino, 1995, p. 392 ss.; V. FROSINI, *Soggetto di diritto*, in *Noviss. Digesto*, XVII, 1970, pp. 813 ss.; M. V. DE GIORGI, *Le persone giuridiche, associazioni e fondazioni*, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da P. RESCIGNO, 2, I, 1982, p. 399; ID., *Dalle persone giuridiche agli enti "non profit"*, in *Trattato dir. priv.* diretto da RESCIGNO, vol. 2, t. I, Torino, 1999; ID., *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir. Civ.*, 1999, I, p. 287 ss.; ID., *Le fondazioni*, in *Tratt. dir. Priv.*, diretto da RESCIGNO, vol. 2, t. I, Torino, 1999; ID., *Tra legge e leggenda: la categoria ente nel diritto delle associazioni*, in *Riv. dir. Civ.*, 2004.

⁵ In ordine al lo studio della ripartizione della responsabilità all'interno delle associazioni multi-livello si veda L. PETTITI, *Associazioni primarie, secondarie e parallele*, in *Studi in onore di P. GRECO*, Cedam, 1965, II, p. 9; F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, cit., pp. 216 ss.; B. INZITARI, *Associazioni dipendenti, associazioni complesse, associazioni parallele, commissariamento dell'associazione minore ed autonomia dei rispettivi rapporti obbligatori*, in *Giur. comm.*, 1992, II, p.883, e di C.M. BIANCA, *I gruppi minori e la responsabilità dell'associazione non riconosciuta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1963, p. 1326; A. GILETTA, *La soggettività negli enti associativi multilivello*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2002, p. 20563.

⁶ Cfr A. FICI, *Le reti associative nella circolare del Ministero del 5 marzo 2021*, in *Fondazione Terzjus ETS, Il portale del diritto del terzo settore*, 2021, nota a commento della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2021 nella quale si chiarisce che "le singole articolazioni territoriali della rete, qualora costituenti autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, concorrono alla determinazione del numero degli ETS utili ai fini del requisito dimensionale della rete", ex art. 41, commi 1, lett. a), e 2 del Codice. Con ciò riconoscendo, dunque, che articolazioni territoriali e funzionali di una rete associativa dotate di una autonoma organizzazione possano avere autonoma soggettività giuridica. È necessario, pertanto, indagare in concreto quali siano i criteri per poter attribuire la qualifica di soggetto. L'A. richiama l'ipotesi di una rete associativa che per statuto attribuisca determinati ruoli organizzativi a propri organi interni, in tema ad esempio di ricerca o formazione.

⁷ Si veda in tal senso F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1996, p. 302, che nell'esame di quei fenomeni associativi che, per specifica disposizione statutaria, aggregano consessi associativi, autonomi sotto il profilo organizzativo ed economico, ha parlato di 'associazioni dipendenti' per indicare quelle associazioni che presentano la peculiarità d'essere autonome associazioni e, al tempo stesso, elementi di organizzazione di un diverso ente. Specificando come il fenomeno si possa presentare sotto due forme diverse: nella

associative e la sempre maggiore importanza ricoperta nella nostra realtà socio economica dal Terzo settore⁸; si pensi tra tutte alle varie questioni teoriche sollevate dalle reti associative, pensate dal legislatore quali macro-entità rappresentative di interessi diffusi o di esperienze di partecipazione multiple e simultanee di cittadini in settori di attività d'interesse generale⁹.

All'interno di una logica segnata dal principio di sussidiarietà orizzontale, in cui lo Stato si ritaglia un ruolo integrativo nelle attività di interesse generale gestite dagli enti del terzo settore, si pone il problema di verificare l'effettiva capacità degli stessi di riuscire in maniera non frammentaria ad intercettare la domanda di rappresentanza sociale proveniente dai cittadini.¹⁰

Nel quadro di questa relazione collaborativa, le Reti associative potrebbero ricoprire un ruolo di primaria importanza per veicolare le istanze sociali e economiche che gli ETS sono chiamati a fronteggiare.

E sempre nell'ambito del dibattito sulla capacità delle organizzazioni di economia sociale e solidale di favorire la partecipazione della società civile alla produzione e gestione di servizi

forma delle sezioni, territoriali o di categoria, di un'associazione di massa, statutariamente concepite come altrettante associazioni giuridicamente autonome rispetto all'associazione maggiore e nella forma delle associazioni costituite fra dipendenti di un'impresa per la gestione delle attività culturali, ricreative. L'A. Specifica come in entrambi gli ordini di casi si ponga il problema se i vincoli di dipendenza, decisionale od economica, cui queste minori organizzazioni sono sottoposte ne consentano la qualificazione quali associazioni giuridicamente autonome e se esse debbano essere considerate, in ragione di quei vincoli, quali semplici organi di decentramento interno degli enti da cui dipendono, dotati di semplice autonomia amministrativa e contabile.

⁸ Si veda ex multis A. FUSARO, *Enti del terzo settore. Profili civilistici*, in Tratt. CICU – MESSINEO, Milano, 2022, p. 25; A. FICI, E. ROSSI, G. SEPIO, P. VENTURI, *Dalla parte del Terzo Settore. La Riforma letta dai suoi protagonisti*, Roma, 2020; P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2018; A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Napoli, 2018; M.G. CAROLI (a cura di), *Secondo rapporto sull'Innovazione Sociale: "Modelli ed Esperienze di Innovazione Sociale in Italia"*, Milano, 2015; D. DONATI, *Il paradigma sussidiario. Interpretazioni, estensione, garanzie*, Bologna, 2013; M. MUSELLA (a cura di), *La sussidiarietà orizzontale. Economia, politica, esperienze territoriali in Campania*, Roma, 2013; S. ZAMAGNI (a cura di), *Libro bianco sul Terzo settore*, Bologna, 2011; L. BOCCACCIN, *Terzo settore e partnership sociali. Nuove pratiche di welfare sussidiario*, Milano, 2009.

⁹ A. FUSARO, *Per un diritto delle associazioni nel terzo millennio*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, n. 2, p. 287 il quale evidenzia come la molteplicità di assetti adottabili dalle reti evoca e prosegue l'esperienza delle associazioni complesse e parallele, oggetto di risalente osservazione e sistemazione da parte della dottrina e di sporadica attenzione giurisprudenziale.

¹⁰ Sul punto cfr. G. ARENA, *Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo settore*, in A. FICI -L. GALLO -F. GIGLIONI (a cura di), *I rapporti tra pubbliche amministrazioni e terzo settore*, Napoli, 2020, p. 25; F. LOFFREDO, *Gli enti del Terzo settore*, Milano, 2023, p. 13; L. GORI, *Il sistema delle fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2018, pp 15-16, disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>; M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Volontariato sussidiarietà mercato*, Bari, 2008, p. 42; E. FERIOLI, *Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale*, Torino, 2003, p. 175; A. MATTIONI, *Le garanzie costituzionali degli enti non profit. Aspetti problematici in Società e istituzioni. Una raccolta di scritti*, Napoli, 2005, 563-564. Cfr. anche P. SANNA, *Dalla legge di riforma al "Codice del Terzo settore": alcuni profili introduttivi*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, pp. 2083 ss.; F. COSTAMAGNA, *The Provision of Social Services in Italy of Social Services in Italy Between Federalization and Europeanization*, in U. NEERGAARD-E. SZYSZCZAK-J.W. VAN DE GRONDEN-M. KRAJEWSKI (a cura di), *Social Services of General Interest in the EU, The Hague*, 2013, pp. 552-553; G. VECCHIO, *Libertà di iniziativa assistenziale e formazione del concetto di 'sussidiarietà orizzontale' nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Autonomia privata individuale e collettiva*, Napoli, 2006, p. 529, che evidenzia, sulla base anche della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di individuare "schemi omogenei ed espressivi degli elementi di base caratterizzanti dell'intera tipologia della 'classe' di soggetti privati di interesse generale".

pubblici, o di interesse generale, e di contribuire alla definizione di nuove politiche di sviluppo orientate a innescare una trasformazione socio-economica che porti al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, si pensi alle iniziative e esperienze delle comunità energetiche, delle imprese di comunità e delle comunità intraprendenti¹¹.

Tanti fenomeni emergenti offrono un interessante piano di indagine in ordine alle nuove frontiere della soggettività.

Accanto alle reti associative come disegnate dal Codice del Terzo Settore, le esigenze di coordinamento tra vari enti e di propulsione delle attività dei singoli enti che vi confluiscono, potrebbero ben presentarsi in via spontanea fuori anche da specifiche formalizzazioni. La qualifica di soggetto di diritto delle reti associative di cui all'art. 41 del Cts è ovviamente indubbia, ma nondimeno il fenomeno sotteso è fonte di numerose questioni giuridiche per quanto attiene a tutte quelle realtà che non presentano i requisiti, non solo dimensionali, previsti dal Cts e tutte quelle realtà di fatto che possono essere assimilate ad una rete, quale generico fenomeno aggregativo tra più enti.

La realtà è, dunque, estremamente ampia e variegata e in generale si registra una crescente diffusione di strutture organizzative composite, potendosi distinguere tra forme aggregative sorte anche spontaneamente tra più enti tra loro eterogenei ad associazioni cosiddette complesse, formate cioè da associazioni a loro volta composte da altre associazioni o da persone fisiche, che danno vita ad una struttura piramidale, secondo il modello registrato storicamente nei sindacati e le associazioni cosiddette parallele caratterizzate dalla contemporanea partecipazione delle persone fisiche o altri enti ad ogni livello, di base e di grado superiore, in cui si articola l'organizzazione associativa, potendo la ripartizione interna concernere l'ambito territoriale ovvero le categorie o i settori di attività, modello questo invece che è stato recepito tradizionalmente dai partiti politici¹².

¹¹ Negli ultimi decenni il Terzo settore è in costante espansione e si assiste al proliferare di formazioni sociali che intervengono in molteplici ambiti della vita umana per finalità diverse dalla realizzazione di un profitto e di tipo "altruistico"; Cfr. ex multis A. FUSARO, *Gli enti del terzo settore*, cit. p. 195; P. DONATI, *Introduzione. Nuovi orientamenti nell'analisi*, cit., p. 13. Si è, infatti, registrato una costante evoluzione in molteplici settori e anche in molteplici tipologie di soggetti che compongono il Terzo settore, in tal senso si veda L. GORI, *Terzo settore e Costituzione*, Torino, 2022, pp. 3-4; P. DONATI, *Introduzione*, cit., p. 13; P. DONATI, *Che cos'è il terzo settore: cultura, normatività, ruolo societario*, in P. DONATI. (a cura di), *Sociologia del terzo settore*, Roma, 1996, p. 27; I. COLOZZI, *La specificità organizzativa dei soggetti di terzo settore: tipi e dinamiche*, in P. DONATI (a cura di), *Sociologia del terzo settore*, cit., p. 104; M.R. SPASIANO, *Enti non lucrativi a rilevanza pubblica*, in *Dir. amm.*, 1994, p. 272. La dimensione degli enti che compongono il Terzo settore è altrettanto variabile: si spazia dalle piccole associazioni locali a organizzazioni strutturate a livello nazionale o ultra-nazionale, con migliaia di aderenti, lavoratori, associati, volontari, in tal senso si veda A.M. MACCARINI, *Le associazioni sociali*, in P. DONATI (a cura di), *Sociologia del terzo settore*, Roma, 1996, p. 125. In generale, sulle "associazioni dipendenti" v. F. GALGANO, *Le associazioni*, cit., 301 ss.

¹² Si veda F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni*, cit., p. 302. A. GILETTA, *La soggettività negli enti*, cit., p. 20563.

In dette realtà, vi sono una molteplicità di attività riferibili non solo alle strutture di vertice, ma anche a quelle inferiori, che hanno posto la questione della loro imputabilità se all'ente centrale o a quello periferico¹³.

La questione della riferibilità di una certa attività si origina spesso dalla necessità di accertamento di responsabilità per i debiti contratti dall'articolazione dell'associazione, dal 'gruppo minore'.

In tale contesto si pongono anche le reti associative, che potrebbero acquisire la forma delle sopra citate associazioni complesse o parallele in cui gli enti associati sono appunto delle articolazioni, oppure di figure aggregative di autonome associazioni che non necessariamente perseguono il medesimo scopo dell'associazione di vertice¹⁴. Nelle associazioni complesse o parallele, lo scopo perseguito è invece identico e le associazioni sottostanti lo perseguono nell'ambito di più ristrette circoscrizioni territoriali o in rapporto a differenziate categorie di membri o a distinti settori di attività.

Questo polimorfismo organizzativo secondo modelli verticali oppure orizzontali si può, dunque, presentare anche nelle reti associative mediante la riproduzione di una pluralità di livelli (nazionale, regionale, provinciale, locale), o di aggregazioni costituite per aree tematiche o su base territoriale, in cui, rispetto a ciascun livello, può trovare collocazione la funzione di rappresentanza, svolta a cura di quegli enti che, pur caratterizzati da una propria identità rispetto alla rete associativa, ne costituiscono i livelli organizzativi intermedi, a condizione di trovare corrispondenza nel ruolo di rappresentanza sul territorio affidato a tali organizzazioni (territoriali) dallo statuto della rete¹⁵.

¹³ F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni*, cit., p. 302.

¹⁴ Si veda F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni*, cit., p. 302.A. GILETTA, *La soggettività negli enti*, cit., p. 20563.

¹⁵ In Giurisprudenza, in ordine al riconoscimento della soggettività delle cosiddette articolazioni territoriali e funzionali nelle associazioni complesse, la Cassazione si è espressa in senso favorevole, ove tali organi avessero poteri di autonoma organizzazione e di autonoma gestione delle risorse economiche. Cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. I, 10/10/2013, n. 23088, in *Banche dati Iuris Data* la quale ha affermato nel caso specifico che “*Le associazioni locali di un’associazione avente carattere nazionale (nella specie, la struttura organizzativa regionale di un’associazione sindacale) non sono organi di quest’ultima, ma sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.*” e anche Cass. civ. Sez. I Sent., 23/06/2008, n. 17028 in *Banche Dati Iuris Data* la quale ha statuito che “*Le associazioni locali facenti capo ad un’associazione nazionale (nella specie, la federazione provinciale di un partito politico) non sono articolazioni organiche di quest’ultima, con mera rilevanza interna, ma soggetti autonomi dotati di legittimazione negoziale e processuale, onde la legittimazione a resistere nella controversia riguardante la nomina e la revoca dei relativi organi spetta non già all’associazione nazionale, ma a quella locale, cui è astrattamente riferibile la titolarità della situazione soggettiva controversa. (Rigetta, App. Napoli, 1 Settembre 2006)*”. Conformi a questi principi: Trib. Nuoro, 01/02/2011, C.I.A.N. c. Mu.Ma.An.; Trib. Bari Sez. III Sent., 07/09/2009; Lega Nazionale per la difesa del cane c. Am.De.Ca. s.n.c., Trib. Napoli Ord.; 10/05/2006, Napolitano e altri c. F.I.M.M.G.; cass. 2952/2000; Cass. civ. Sez. I, 19/02/1993, n. 2039; Trib. Pavia, 20/11/1990, Jabbar c. Banca prov. Lombarda.

Altro ulteriore fronte di grande attualità è costituito dall'indagine di una soggettività riferibile ai robot¹⁶, ponendosi fundamentalmente il problema se sia o meno configurabile una *attività giuridica* imputabile ad essi¹⁷ e il necessario adattamento della categoria della soggettività, da assumersi nella sua proiezione operativa e funzionale, individuata in ragione e nei limiti delle funzioni espletate dal robot¹⁸, dibattito che si è originato anche qui da prospettive e problemi legati alla responsabilità.

Ove il robot fosse dotato di autonomia decisionale ed elaborativa, non la si potrebbe escludere in via di principio, pur dovendosi avere riguardo ad ipotesi di compartecipazione, non potendosi non tener conto della predisposizione dei programmi da parte del suo autore (chi ha progettato o a chi ha dettato le istruzioni e il programma, o di eventuali errori di utilizzazione)¹⁹.

Il periodo storico nel quale viviamo è dominato dal continuo progresso della scienza, della tecnologia che esige e spinge verso nuove tecniche di tutela giuridica che non possono non prendere le mosse da una riconsiderazione della soggettività²⁰. In molti Stati si discute in ordine ad aspetti etici e alle possibili ricadute giuridiche della possibilità di dar vita ad esempio a forme

¹⁶ Cfr., L. COPPINI, *Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile*, in *Pol. Dir.* 2018, p. 713 ss.; U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano 2017.

¹⁷ Cfr., in tal senso, M. COSTANZA, *Imprese robotizzate e responsabilità*, in *Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale etc., cit.*, p. 108 ss.

¹⁸ Cfr., G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. FEMIA, Napoli 2019, p. 30 ss.

¹⁹ A testimonianza dell'attualità del dibattito su tali temi si veda anche una risoluzione del Parlamento europeo in ordine alla necessità di creare una nuova categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie, cfr. lettera Z. AC. Della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)), "*Norme di diritto civile sulla robotica*": "*Responsabilità*

Z. *considerando che, grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell'ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive — ad esempio la capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti — li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo; che, in tale contesto, la questione della responsabilità giuridica derivante dall'azione nociva di un robot diventa essenziale;*

AA. *considerando che l'autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; che tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente;*

AB. *considerando che più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, l'operatore, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.); che ciò, a sua volta, pone il quesito se le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti o se ciò renda necessari nuovi principi e regole volte a chiarire la responsabilità legale dei vari attori per azioni e omissioni imputabili ai robot, qualora le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico, e se le azioni o le omissioni legate ai robot che hanno causato danni avrebbero potuto essere evitate;*

AC. *considerando che, in ultima analisi, l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità di creare una nuova categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie."*

²⁰ Si veda anche T. PIETRZYKOWSKI, *The idea of non - Personal Subjects of law*, in A. J. KURKI & T. PIETRZYKOWSKI (eds.), *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn*, Springer, 2017, p. 49 ss.

di fusioni tra organismi biologici e sistemi cibernetici, con ogni ricaduta in ordine all'incertezza di una linea di demarcazione tra umano e non umano, naturale e artificiale²¹.

Su tutt'altro versante, anch'esso di grande attualità, si pongono analoghi problemi legati alla riferibilità della soggettività alle future generazioni o addirittura agli enti naturali, come si è registrato in altri ordinamenti²². La necessità, sempre più avvertita anche a livello europeo, di orientarsi verso una economia sostenibile, da intendersi quale sviluppo compatibile con la tutela dei valori ambientali e più in generale dei valori della persona, pone all'interprete l'esigenza di valutare quali conseguenze possano derivarne per il diritto privato.

Come noto, lo sviluppo è sostenibile quando possa permettere di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri e come la tutela della salute della persona debba essere intesa non solo nel suo risvolto individualistico, ma essenzialmente collettivo²³.

È di tutta evidenza, pertanto, come la tutela dell'ambiente e la responsabilità intergenerazionale siano due temi strettamente connessi: il concetto di generazioni future ha

²¹ Si pensi anche al passaggio alla biologia sintetica, supportata dalle nanotecnologie e diretta a verso una creazione di nuovi apparati biologici, che ha fatto iniziare a parlare del passaggio dalla specie umana verso il transumano, si veda in tal senso R. MIGUEZ NUNEZ, *Le avventure del soggetto*, cit. p. 12. Cfr. anche F. VIOLA, *Umano e post-umano: la questione dell'identità*, in F. RUSSO (a cura di), *Natura Cultura Libertà*, Roma, p. 94.

²² Si veda in tal senso M. C. GAETA, *Principio di solidarietà e tutela di nuovi "soggetti" deboli. La Foresta Amazzonica quale soggetto di diritto* (sentenza n. 4360/2018 della Corte Suprema di Giustizia della Colombia), in *Famiglia*, 2019, reperibile al sito web [Gaeta-M-C-Soggetti-deboli_natura-2.pdf \(rivistafamiglia.it\)](https://www.famiglia.it/2019/04/05/gaeta-m-c-soggetti-deboli-natura-2.pdf), la quale evidenzia come nella sentenza del 5 aprile 2018 n. 4360, la Corte Suprema della Colombia abbia riconosciuto alla Foresta Amazzonica la soggettività giuridica e, in quanto tale, le abbia attribuito il diritto di protezione e manutenzione che incombe sui governi del bacino amazzonico, ordinando di intervenire con urgenza per arginare la deforestazione della foresta pluviale. Nel caso di specie i ricorrenti avevano presentato ricorso alla Corte Suprema di Giustizia della Repubblica di Colombia per proteggere il loro diritto di vivere in un ambiente sano, altro al più generale diritto alla vita e alla salute contro l'incapacità dei governi del bacino amazzonico di fermare la distruzione dell'Amazzonia, che metteva a repentaglio il loro futuro e violava i loro diritti costituzionali e che quelli delle future generazioni. Sul punto la Corte Suprema, ha precisato che - in applicazione del principio di solidarietà - lo Stato colombiano ha la responsabilità di proteggere la Foresta Amazzonica al fine di non arrecare danno agli abitanti del territorio amazzonico e alle sue future generazioni. L'Autrice afferma come appaia chiaro che a parere della Corte, la Colombia non sia ancora efficacemente intervenuta per la tutela della Foresta Amazzonica e che la tutela dell'ambiente debba essere considerato uno dei capisaldi dello Stato sociale di diritto, da proteggere contro eventuali turbative o limitazioni. Si veda, altresì, della stessa autrice M. C. GAETA, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e Stati dell'America latina*, in *Nuovo diritto civile*, 2020, p. 313 ss. Cfr. anche M. SANDY, *The Amazon is completely lawless: the Rainforest after Bolsonaro's first year*, in *The New York Times*, 5 dicembre 2019, accessibile all'indirizzo <https://www.nytimes.com/2019/12/05/world/americas/amazon-fires-bolsonaro-photos.html>, in cui viene posto il problema dell'effettività del diritto, in assenza del quale l'Amazzonia rischia di divenire un territorio privo di tutela legislativa; L. ESTUPIN ACHURY, C. STORINI, R. MARTINEZ DALMAU, F. A. DE CARVALHO DANTAS, *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Bogotá, 2019; L.F. MACÍAS, *¿Qué significa que la Amazonia sea un sujeto de derecho?*, in *Revista Colombia Amazónica*, 2018, pp. 103 ss.; C.C. ALVAREZ RONDON E M.L. CALVO CARO, *Ecosistemas como sujeto de derechos en Colombia: estudio de caso Amazonia, Río Atrato y Páramo de Pisba*, in *Políticas ambientales de la Escuela Superior de Administración Pública*, 2018; S. D. OLIVA, *La gestione sostenibile delle risorse naturali nell'Amazzonia sud occidentale di Perù, Brasile e Bolivia: la necessità di una politica integrata verso un "diritto amazzonico"*, in *Riv. giur. ambiente*, 2004, pp. 975 ss.

²³ Sulla distinzione tra 'sostenibilità' e 'sviluppo sostenibile' cfr. K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Londra, 2008, p. 27.

assunto, difatti, una crescente rilevanza anche all'interno del nostro ordinamento, e sta ricoprendo progressivamente un ruolo sempre più importante in questo processo di ripensamento del diritto privato in ragione delle logiche di uno sviluppo sostenibile²⁴.

In tal senso è sempre più avvertita l'esigenza di inserire una prospettiva intergenerazionale nell'elaborazione dei modelli di tutela civile, partendo da un ripensamento dei suoi modi e forme che tenga conto di istanze sociali che superino la dimensione temporale della attualità, riflettendosi sul futuro e che siano finalizzate a garantire la conservazione se non addirittura proprio la sopravvivenza delle condizioni minime vitali di abitabilità del pianeta terra²⁵.

È da tempo che la dottrina si interroga circa la configurabilità di una tutela di natura giuridica a favore di chi "ancora" non esiste, e del resto l'importanza e la centralità del tema è testimoniato anche dal dialogo instaurato negli ultimi anni tra Corte Costituzionale e legislatore da cui emergono elementi a sostegno di un fondamento giuridico di una tale tutela. Si pensi ad esempio alla sentenza n. 18 del 2019 Cort. Cost., nella quale l'equità generazionale' viene assunta a principio, invocabile quale parametro di legittimità costituzionale. O, anche, alle recenti modifiche degli artt. 9 e 41 della carta costituzionale che, introducendo la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni, hanno mirato a dare articolazione al principio della tutela ambientale²⁶.

Se l'istanza di prospettare una tutela giuridicamente fondata è di tutta evidenza, sono assai più incerte le modalità attraverso le quali poterla realizzare: è evidente, infatti, come non sia agevole ipotizzare la tutela di diritti o interessi di soggetti ancora non esistenti, dal momento che le categorie del diritto e più in generale l'esperienza giuridica si esauriscono in una dimensione temporale e spaziale determinata.

²⁴ Cfr. R. MIGUEZ NUNEZ, *Le avventure del soggetto*, cit. p. 13, il quale evidenzia come certe 'cose', come gli animali e l'intera natura ricevono uno statuto giuridico proprio e differenziato dal resto degli oggetti di proprietà, mentre i richiami costanti in diritto ambientale e internazionale ai doveri nei confronti delle generazioni future prospettano il tema della relativa soggettività e della giustiziabilità dei loro diritti. Cfr. anche A. PISANÒ, voce "Generazioni future", in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, Napoli, 2013, pp. 528 ss.; M. ABRESCIA, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, costituzione e responsabilità tra generazioni*, in *Un diritto per il futuro*, cit., p. 161 s.

²⁵ Cfr. D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 155 s. il quale evidenzia come la stessa Costituzione italiana conteneva già un riferimento implicito alle generazioni future. Senza pretesa di esaustività, si pensi allo stesso art. 9 Cost. che ha "svolto un importante ruolo di apripista"²⁰. Anche altri principi fondamentali della Costituzione italiana possono essere interpretati nella chiave prospettica offerta dalla questione intergenerazionale. Alla stessa nozione di 'popolo' dell'art. 1 Cost. può in qualche modo ricondursi il concetto di generazioni future.

²⁶ Cfr. L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021; ASViS, *Le future generazioni fanno il loro ingresso nella Costituzione*, in *Asvis.it*, 20 Maggio 2021 (<https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9822/le-future-generazioni-fanno-il-loro-ingresso-nella-costituzione-#>). Si veda anche I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021, p. 2, il quale evidenzia come l'inserimento delle future generazioni, in collegamento alla tutela ambientale, nell'art. 9 Cost. e nei principi fondamentali sembra porre – una volta per tutte – il tema della crisi ambientale come elemento strutturale, anche in ambito costituzionale.

Uno dei nodi teorici più rilevanti attiene, difatti, all'inquadramento giuridico della categoria delle generazioni future e all'individuazione di quali situazioni giuridiche siano configurabili nei loro confronti o a loro favore²⁷. È indubbio che le generazioni presenti abbiano un dovere nei loro confronti, ma è la qualificazione del suddetto dovere ad essere di difficile inquadramento: se si tratti di un mero dovere morale, etico-politico, o un dovere che possa avere delle conseguenze giuridiche attuali sui comportamenti e le scelte del presente, e che possano assumere contenuti vincolanti.

La riflessione su questi temi mette bene in luce come la teoria generazionale possa avere un grande impatto sull'evoluzione delle categorie giuridiche.

Nel tentativo di individuare i confini e contenuti di queste “nuove responsabilità”, il discorso non può non prendere le mosse da una rimediazione della soggettività giuridica per affrontare le trasformazioni sociali ed ecologiche e dare risposta alle nuove istanze della società²⁸.

Questo veloce richiamo a nuovi fenomeni emergenti evidenzia la necessità di un generale ripensamento delle categorie classiche del diritto civile aprendo nuovi orizzonti di sistemazione teorica e di feconde applicazioni, specie in ordine alla indagine di una pluralità di statuti della soggettività da elaborare in chiave evolutiva individuando gli indici funzionali di conformazione del ‘soggetto’ al fine di poterli ricercare nei casi sopra menzionati; d'altronde il soggetto è “*il punto di convergenza di tutti i fenomeni giuridici*”²⁹.

L'importanza dello studio della categoria della soggettività risiede, dunque, nell'esigenza di un suo continuo ripensamento e riadattamento alle nuove figure emergenti dalla prassi, che lo rende sempre attuale e centrale³⁰. E ancora oggi l'individuazione dei criteri in forza dei quali si possa

²⁷ Cfr. L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in Osservatorio Costituzionale Aic, 2021, p. 212 ss.; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, p. 122; T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2016.

²⁸ In dottrina è stato evidenziato come la questione dei nuovi soggetti rappresenti oggi un interessante terreno di dibattito non solo in ambito giuridico, ma anche e soprattutto in ambito etico e politico, al punto che uno dei nuovi ‘temi’ potrebbe consistere nel tracciare una linea di confine tra le persone e le non-persone; cfr. R. MIGUEZ NUNEZ, *Le avventure del soggetto*, Milano-Udine, 2018, p. 13 e S. MATAMBANADZO, *Embodying Vulnerability: A Feminist Theory of the Person*, in *Duke Journal of Gender Law & Policy*, 2012 pp. 45-83.

²⁹ A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema*, cit., p. 78.

³⁰ In tal senso cfr. A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939 il quale evidenzia come “tutto il processo di attuazione del diritto è subordinato all'intervento del soggetto, il quale con la sua nascita ha provocato la prima e fondamentale realizzazione di una norma giuridica e che, con la sua multiforme vita di relazione, determina ad ogni istante il concretizzarsi di norme astratte del diritto”. R. MIGUEZ NUNEZ, *Le avventure del soggetto*, Milano-Udine, 2018, p. 10 evidenzia come la soggettività sia un riconoscimento formale da parte dell'ordinamento giuridico, ma abbia anche una portata simbolica, dal momento che essa riflette le scelte di ordine morale e politico di ogni società. Tale per cui possa affermarsi che il soggetto giuridico non sia uno strumento neutrale, dal momento che l'astrazione che riverbera è necessariamente colma di plurimi fattori sociali.

attribuire qualificazione giuridica di soggetto di diritto alle nuove fenomenologie è oggetto di dibattito.

E dunque, ad una articolazione periferica di una associazione, alle future generazioni o ad un robot è attribuibile la qualificazione di soggetto di diritto? Chi è soggetto di diritto oggi, qual è il criterio che lo individua e qual è l'evoluzione storica del concetto di soggettività? Sono questi gli interrogativi a cui il giurista è chiamato a dare risposte che tengano conto di un suo necessario adeguamento e riadattamento alle attuali istanze.

2. Evoluzione del concetto di soggettività giuridica: superamento del presupposto 'strutturalistico' e centralità della logica funzionale. Ricadute in ordine alla interpretazione del Codice del Terzo Settore.

Da un punto di vista filosofico, è noto come il soggetto sia stato definito, in una varietà di formulazioni, come '*ciò a cui si attribuiscono qualità*', cioè '*di cui si predica qualcosa*', e l'oggetto come ciò che sta davanti, che si oppone, per cui nell'idealismo tedesco dell'ottocento, a compimento del processo di capovolgimento del significato originario, aristotelico, dei due concetti si afferma la tradizione per cui il soggetto è adoperato per designare la coscienza e il pensiero, e l'oggetto passando perciò ad indicare la realtà che esiste in sé³¹.

Il pensiero giuridico ha ormai superato le concezioni negative che pur sono state sostenute sul piano filosofico, si vuole qui richiamare le tesi negazioniste del 'soggetto', sia di quelle espressive della figura soggettiva quale 'limite del mondo'³² sia di quelle secondo le quali le espressioni "persona" e "personalità giuridica" si risolverebbero in una superfetazione, dal momento che in nulla si diversificano dai doveri e dai diritti imputati ad un'entità soggettiva³³. Secondo la teoria kelseniana, di stampo normativistico, "*la persona fisica o giuridica che ha*

³¹ Cfr. ex multis G. FORNERO, voce *Soggetto*, in *Dizionario di Filosofia* di N. ABBAGNANO, 3° ed., Torino 1998 (aggiornata da G. FORNERO), p. 1017 ss.; F. DAL POZZO, *Soggettività 'naturale' e cognitivismo etico*, Torino 1991, specialmente p.60 ss.; cfr. anche S. COTTA, voce *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, XLII, 1990, p.1219 ss.; ID., *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, Milano 1997, cap.I.; F. ALCARO, *Attività e soggettività: circolarità funzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 883 ss.

³² Cfr. G. FORNERO, *Soggetto*, cit., pp. 1019-1020; L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus*, 1922, trad. it. a cura di A. Conte, Torino, 1964, proposiz. 5, p. 632; A. J. AYER, *Il concetto di persona e altri saggi*, trad. it., Milano, 1966, nel senso di una non preesistenza di strutture logiche rispetto alla conoscenza; una critica radicale è contenuta anche nella dottrina normativistica kelseniana, per la quale il soggetto è un espediente per rappresentare il centro di riferimento e l'unificazione di un insieme di norme da applicare alle azioni di un individuo (H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, pp. 9 e 193); in questa direzione cfr. anche N. IRTI, *Sul concetto di titolarità*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 501 ss.; ID., *Due saggi sul dovere giuridico (obbligo-onere)*, Napoli, 1973, p. 9; per l'identificazione di un sistema senza soggetto, cfr. anche N. LUHMANN, *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1978; ID., *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna, 1978, p. 117 ss., a proposito del raccordo tra diritto soggettivo e soggetto, nella costruzione dei concetti giuridici.

³³ Cfr. per una analisi delle varie concezioni, P. BARCELLONA, *I soggetti e le norme*, Milano, 1984, p. 76 ss.

*doveri giuridici e diritti soggettivi, è questi doveri e questi diritti soggettivi, è cioè un complesso di doveri giuridici e di diritti soggettivi, la cui unità si esprime in modo figurato nel concetto di persona. La persona è soltanto la personificazione di questa unità*³⁴.

In questa sede non è possibile ripercorrere l'evoluzione del pensiero giuridico sul tema, ma è opportuno quantomeno accennare seppur velocemente alle principali tappe, evidenziando innanzitutto come sia nozione ormai pacificamente acquisita che la soggettività rappresenti non la mera riproposizione di un dato naturalistico³⁵, ma una qualificazione giuridica attribuita dall'ordinamento in funzione dei valori e delle esigenze che l'ordinamento giuridico si prefigge di tutelare³⁶, sancendo così il superamento anche di una impostazione della soggettività che risentiva delle influenze della teoria della fattispecie, per effetto della quale la rilevanza giuridica si risolverebbe nel mero riconoscimento formale della norma³⁷.

Secondo questa impostazione la fattispecie soggettiva sorgerebbe in virtù di una forza genetica extra-giuridica riconosciuta dalla norma di qualificazione e il riconoscimento della soggettività sarebbe dipendente dalla sua struttura non solo perché la definizione degli elementi dei quali risultano costituiti i soggetti giuridici reagisce sulla individuazione del carattere che il

³⁴ Dal concetto di 'soggetto di diritto' va invero adeguatamente distinto quello di 'persona', esprimendo il soggetto un'esigenza di strutturalità e unità organizzativa dello stesso ordinamento giuridico, che deve inevitabilmente riferirsi a centri di imputazione delle diverse situazioni giuridiche, là dove l'idea di persona tout court suppone un riferimento alla condizione umana nella sua complessa articolazione esistenziale e sociale. Cfr. H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, pp. 9 e 193

³⁵ F. ALCARO, *Attività e soggettività*, cit. p.883 il quale evidenzia come l'imputazione soggettiva non può più risolversi solo nello statico riferimento di un attributo 'dato' ad un'entità (il soggetto): e anche se ciò può forse apparire smentito con riguardo alla persona fisica, considerata dal punto di vista della sua originarietà naturale e della sua qualità di 'persona', quale valore in sé sul piano della civiltà giuridica, ove lo si volesse raccordare con il concetto tecnico di capacità giuridica, come risultante ex art. 1 c.c., se ne desumerebbe parimenti, pur se implicitamente, e con intendimenti ricostruttivi, un quid funzionale e complesso e non un mero attributo. Si pensi solo alla problematica della capacità del nascituro (o del concepito), alle questioni più attuali poste dall'embrione o dal feto per apprezzare la modalità relazionale – non scontata – del soggetto in rapporto alla posizione assunta (o attribuita) in seno all'ordinamento giuridico. Cfr. anche G. ALPA, *Le persone fisiche*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 1996, p. 7 ss.; la nozione di "capacità giuridica" è, com'è noto, fatta risalire a A.F.J. THIBAUT, *System des Pandekten-Rechts*, Jena, 1803, par. 189, p. 141.

³⁶ Il riferimento stesso all'elemento strutturale della nascita (e anche in tal senso par. 1 BGB) più che a quello di 'ragione e volontà' del soggetto, autore dell'esperienza giuridica, pur sempre identifica dimensioni e soglie da utilizzare in chiave funzionale ai fini della costruzione del concetto di capacità giuridica² e di agire, concetto la cui astrattezza dipende essenzialmente dalla scelta a monte dell'assunzione di un punto di riferimento costante: la nascita e il raggiungimento della maggiore età, riguardati come dati neutri, obiettivi e fissi. Ma appena – al di là delle evidenti sottostanti esigenze sistematiche – si pone mente alla individuazione e interpretazione di quei dati, ci si avvede che la loro oggettiva costanza esprime solo la continuità del riferimento ad un presupposto formale, convenzionalmente adottato, ma non contenutisticamente invariabile e assoluto, anzi suscettibile di apprezzamento diversificato, si veda in tal senso C. MAGNI, *Soggetto e persona nel diritto*, in *Studi in onore di Del Giudice*, II, Milano, 1953, p. 30 ss.; cfr. anche P. ZATTI, *Verso un diritto per la bioetica; risorse e limiti del discorso giuridico*, in *Riv. dir. civ.* 1995, I, p. 50 ss. G. ALPA, *Le persone fisiche*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 1996, p. 7 ss.; la nozione di "capacità giuridica" è, com'è noto, fatta risalire a A.F.J. Thibaut, *System des Pandekten-Rechts*, Jena, 1803, par. 189, p. 141.

³⁷ La rilevanza così intesa costituirebbe il criterio deterministico di quella distinzione fondamentale e la posizione generale della fattispecie nella fenomenologia giuridica si risolverebbe in una particolare relazione intercedente tra il fatto e le conseguenze giuridiche. Cfr. A. FALZEA, *Il soggetto*, cit., p.30.

diritto ad essi conferisce nei confronti delle altre fattispecie, ma anche perché soltanto l'indagine sulla struttura può condurre a determinare l'elemento formale in base al quale si può stabilire la posizione del soggetto³⁸.

Invero, si è evidenziato come ogni operazione di configurazione giuridica nell'ambito di un ordinamento, si giustifica solo nel quadro di una visione dinamica della realtà che si modella e muta incessantemente sotto la spinta di azioni e di forze aspiranti ad un intreccio sempre nuovo e dialetticamente vivo delle componenti operanti in una dimensione sociale³⁹.

Struttura e funzione non sono termini che esprimono momenti autonomi e isolabili, ma sono correlativi, si presuppongono e chiariscono a vicenda⁴⁰. In questo senso, è ormai acquisita la consapevolezza che la struttura non possa essere separata dalla funzione, che è attività non concepibile senza una idonea composizione di elementi che la renda possibile. Il profilo funzionale potrà così essere utilizzato come criterio di distinzione e il riferimento alla categoria del soggetto dovrebbe essere impostato sul suo profilo funzionale e sulla sua concreta significatività dal punto di vista degli interessi emergenti nell'ordinamento.

Il discorso sulla funzione permette all'interprete di superare un criterio di attribuzione della soggettività legato alla sfera dell'essere o della natura, ancorandolo invece al criterio unitario della funzione determinante il momento giuridico.

Oggi si tende a promuovere una prospettiva funzionale per valutare la conformazione del soggetto, non più mero (e solo) centro di imputazione, ma referente dinamico dell'attività: si conviene così sulla inconfigurabilità di un'autonoma disciplina della soggettività in generale per accedere ad una dimensione funzionale del soggetto, che si declinerebbe in ragione della concreta ed effettiva attività espletata. Dunque, la soggettività va scomposta e specificata nella pluralità di quelle proiezioni – non solo economiche – dalla cui configurazione muove il processo di identificazione e di qualificazione del soggetto stesso⁴¹.

Queste considerazioni risultano, invero, non così scontate nello studio della normativa del Terzo settore, che tende nella sua applicazione operativa a far invece coincidere l'orizzonte dell'esistente' con i perimetri tracciati nel Codice del terzo Settore.

Questa è una tendenza pericolosa e fuorviante da respingere recisamente, poiché il Cts è ben lontano dall'individuare tutti i soggetti operanti nel mondo del Terzo settore, ovvero tutte quelle organizzazioni private che, anziché perseguire interessi privati, perseguono “finalità civiche,

³⁸ A. FALZEA, *Il soggetto*, cit., p. 40.

³⁹ F. ALCARO, *Riflessioni sulla soggettività giuridica*, cit., p.309; ID., *Attività e soggettività*, cit., p. 883.

⁴⁰ Fr. ROMANO, *Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale*, 1967, p. 226 ss.

⁴¹ F. ALCARO, *Attività e soggettività*, cit., p. 887.

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale”⁴².

Di questo complesso di soggetti “terzo” sia rispetto ai soggetti pubblici, che perseguono interessi pubblici individuati dalle leggi, sia rispetto ai soggetti privati, che perseguono interessi privati da essi stessi liberamente individuati, solo una parte hanno la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi del Cts, in forza della quali possono beneficiare di una disciplina premiale.

Questo dato nello studio delle reti associative è di assoluto rilievo, poiché se è scontato che le reti associative iscritte al Runts siano soggetti di diritto, lo stesso automatismo non può dirsi per tutte quelle forme aggregative più o meno strutturate che gravitano nel mondo del Terzo settore e che applicando una rigida impostazione di stampo normativistico non avrebbero soggettività giuridica, essendo questa misurabile in termini schematici ed esaurentesi in un dato formale.

Inoltre, si discute, come visto, anche della soggettività degli organi territoriali e funzionali delle reti associative e in che misura possano essere qualificati quali soggetti.

3. Le reti associative: la figura prevista dal Cts (art. 41) e i modelli atipici

Le reti associative sono disciplinate nel Cts all'art. 41, tra gli enti del terzo del terzo settore⁴³, quali soggetti collettivi strutturati in forma di associazione di secondo livello che associano, direttamente o indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti⁴⁴, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome⁴⁵.

È, inoltre, prevista anche una ulteriore tipologia di rete associativa di rilievo nazionale, qualora associ, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore

⁴² Cfr. CTS, art. 4, comma 1.

⁴³ Ai fini dell'acquisto della qualifica di ETS è necessario che la rete associativa proceda ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), composto da 7 sezioni, nell'apposita sezione.

⁴⁴ In ordine alla interpretazione della categoria della 'adesione' alla rete associativa non vi è unanimità di vedute in dottrina. Dalla lettera dell'art. 41 Cts e dal d.m. 15 settembre 2020, parrebbe emergere che la consistenza minima della rete associativa ai fini dell'iscrizione della medesima nella sezione “e” del RUNTS potrebbe risultare anche da un'attestazione di adesione alla rete rilasciata dal rappresentante legale dell'ente affiliato alla medesima e da una corrispondente indicazione fornita dalla rete associativa in merito agli enti ad essa aderenti. Pertanto, sembrerebbe potersi affermare che per aderire ad una rete non occorre essere formalmente associati alla rete, sicché tra gli enti aderenti ad una rete che concorrono a formare la consistenza minima di cui all'art. 41, commi 1, lett. a), e 2, del Codice, potrebbero anche figurare enti non associati alla rete bensì soltanto ad un ente che sia, esso sì, associato alla rete. Con la conseguenza che vi sarebbe, dunque, una distinzione tra enti associati diretti e enti “aderenti (o affiliati) ad una rete” che sarebbero appunto associati indirettamente. Se così non fosse, infatti, non solo sarebbe priva di senso la formula “anche indirettamente” di cui all'art. 41, commi 1, lett. a), e 2, ma sarebbe altresì privo di utilità concreta il meccanismo di attestazione e dichiarazione che il d.m. 15 settembre 2020 richiede ai fini del conteggio: sarebbe infatti stato sufficiente richiedere alla rete la produzione del proprio libro soci aggiornato.

⁴⁵ L'art. 41 del Codice individua la nozione di “Reti associative”, inserendo un'apposita sezione dedicata ad esse, in attuazione di quanto previsto nell'art. 4, comma 1, lett. p) della Legge n. 106/2016 (Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome⁴⁶.

Il Cts ha dunque previsto un limite dimensionale specifico, che ove non venga raggiunto, preclude alla rete associativa di acquistare la qualifica di ente del terzo settore, con la conseguenziale esclusione dal perimetro di applicazione della disciplina premiale del codice.

Sebbene le reti associative siano un fenomeno organizzativo, istituzionale e sociologico già ampiamente diffuso, in precedenza il legislatore le aveva isolate richiamate solo ad esempio nella legge sulle cooperative sociali, all'art. 8 della legge n. 381/1991 o nella legge sulle associazioni di promozione sociale all'art. 7 della legge 383/2000⁴⁷.

La “rete”, quale pluralità di soggetti giuridici avente i requisiti sopra evidenziati che instaurano fra di loro un rapporto giuridico, è stata pensata dal legislatore della riforma nei termini di ente rappresentativo di interessi diffusi e di momenti di aggregazione in settori di attività d'interesse generale, con funzioni di promozione e supporto, nonché di coordinamento e di rappresentanza degli enti che vi aderiscono⁴⁸, nonché eventualmente di sorveglianza nei confronti della governance degli enti associati e di controllo⁴⁹.

Queste sono le due principali funzioni evidenziate nel Cts, che all'art. 41 caratterizza le Reti associative, da un lato, per lo svolgimento di “attività di coordinamento, tutela rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore e delle loro attività di interesse generale”,

⁴⁶ Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). Ciò è stato chiarito anche in una circolare ministeriale, cit., nella quale in merito alla composizione ed organizzazione delle reti associative, dopo aver chiarito che – in virtù del rapporto di specialità istituito dall'art. 41, comma 6, del Codice – le reti associative della protezione civile di cui all'art. 33 del d.lgs. 1/2018 (iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del medesimo decreto legislativo) possono iscriversi nella sezione “e” del RUNTS anche se in possesso dei minori requisiti dimensionali per loro previsti dal d.lgs. 1/2018.

⁴⁷ A. FUSARO, *Enti del terzo settore. Profili civilistici*, in Tratt. CICU – MESSINEO, Milano, 2022, p. 190; ID, *Gli enti del terzo settore nel codice introdotto dalla riforma*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno*, Napoli, 2018, p. 860.; P. CONSORTI-L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2^a ed., 2021, 95 ss.; M. D'AURIA, *Le reti associative* p. 32; G. PONZANELLI, *Terzo settore: la legge delega di riforma*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 726 ss.; si veda anche F. CAFAGGI-P. IAMICELI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Bologna, 2009; F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, 2012.

⁴⁸ Proprio in ragione di tali funzioni il Cts prevede che le Reti associative possano promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati.

⁴⁹ Le reti associative, definite nazionali, possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore e di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. L'art. 93 del Codice dispone in materia di controllo assegnando, ancora una volta, un ruolo di primo piano alle Reti associative di cui all'art. 41, comma 2, iscritte nell'apposita sezione del RUNTS che siano appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, disponendo che detti soggetti, infatti, possano svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lett. a), b) e c) del medesimo articolo, nei confronti dei rispettivi aderenti.

dall'altro, in via che parrebbe eventuale ed ulteriore rispetto all'attività statutaria tipica, "anche (per) lo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali"⁵⁰.

Già da una veloce lettura delle norme del Cts dedicate alle reti associative emerge chiaramente come il legislatore abbia individuato in questi enti la tipologia ideale per il perseguimento del principio di sussidiarietà orizzontale, attribuendogli un ruolo chiave.

La Legge n. 106/2016 chiedeva una valorizzazione delle reti associative attraverso l'assegnazione di compiti apprezzabili sotto differenti profili organizzativi, di promozione, di sostegno, di controllo ed autocontrollo, con l'obiettivo di cercare di assicurare l'effettiva capacità per gli Ets di essere interpreti stabili delle istanze dei cittadini sia come singoli che come associati, così da realizzare in concreto quelle attività di interesse generale, lasciando lo Stato ad operare con un ruolo secondario⁵¹.

La sfida che le Reti associative dovranno, dunque, raccogliere è quella della capacità di rinnovarsi e di strutturarsi non dimenticando che taluni compiti che saranno loro affidati richiedono organizzazione, preparazione e professionalizzazione⁵².

Il Codice del Terzo settore non definisce una "architettura" per le reti, non precisando se debba avere una certa struttura gerarchica, o una determinata organizzazione territoriale, lasciando dunque varie possibilità di declinare questo rapporto⁵³.

In generale il concetto di rete, quale struttura organizzativa di un ente di secondo livello, è concetto molto ampio che può essere congegnato con contenuti anche molto diversi, basti pensare

⁵⁰ Cfr. M. D'AURIA, *Le reti associative nel Codice del Terzo Settore*, in *Ianus*, n. 17-2018, p. 34, il quale evidenzia come la disciplina della Rete associativa risponda ad una logica bivalente, da un lato, in relazione alla "funzione economica" svolta dalle associazioni, per la componente di servizio e promozione che le Reti associative sono chiamate ad offrire stabilmente alle imprese aderenti e dall'altro, per la "funzione politica" ossia di rappresentanza di interessi degli ETS aderenti alla Rete associativa condurrà stabilmente nel dialogo con le istituzioni. Cfr. in tal senso anche E. ROSSI, P. ADDIS, F. BIONDI DAL MONTE, E. STRADELLA, E. VIVALDI, *Identità e rappresentanza del terzo settore*, in S. ZAMAGNI (a cura di), *Libro bianco sul terzo settore*, Bologna, 2011, p. 61 e ss.

⁵¹ Sulle linee essenziali della legge delega si rinvia a L. GORI - E. ROSSI, *La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2016, reperibile in <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/fasc-2-2016/1019-osf-2-2016-goriorossi/file> e L. GORI, *Il sistema delle fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, reperibile al seguente link <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2018/1183-il-sistema-delle-fonti-del-diritto-nel-terzo-settore>, 2028, p. 11 ss.

⁵² Si veda, in tal senso P. A. PESTICCIO, *Il Codice del Terzo settore e le Reti associative*, in *Cooperative e Enti non profit*, 2018, p. 17, il quale richiamando l'interessante Terzo rapporto sulle "Reti del Terzo settore", del Forum del Terzo settore, a cura di G. PERUZZI afferma come si tratti della necessità di maggiore rappresentatività del grande mondo degli enti del Terzo settore nel contesto della programmazione politica affinché maturi ancor di più la capacità di esprimere esigenze e di proporre soluzioni anche sui tavoli legislativi, pur nella consapevolezza e nel rispetto dei differenti ruoli. Specificando, altresì, come la capacità per le reti associative di divenire punto di riferimento nei compiti di controllo ed autocontrollo, ma anche di monitoraggio e promozione, passa inevitabilmente dalla conoscenza delle disposizioni di legge che, sempre più, richiedono competenze che non possono derivare dalla sola esperienza operativa, seppur essenziale.

⁵³ M. D'AURIA, op. cit., p. 33 ss.

che una struttura a rete potrebbe rifarsi ad un modello accentrato, contraddistinto da omogeneità e rigidità, o all'opposto ad un modello decentrato, contraddistinto invece da disomogeneità e flessibilità⁵⁴. Questo dato mette in risalto come il problema centrale nello studio delle reti associative sia quello del bilanciamento tra il necessario momento dell'unità e l'altrettanto necessario riconoscimento dell'autonomia delle singole parti.

E ciò anche in considerazione delle possibili funzioni svolte dalla rete: difatti accentuando gli aspetti di unità, ponendo un organismo come vero e proprio centro dell'organizzazione, verrà privilegiato il momento di sostegno agli enti che vi confluiscono; se, al contrario, si privilegiano le condizioni di autonomia e di indipendenza dei singoli soggetti, potrebbero essere privilegiate e valorizzate diverse funzioni.

Venendo a quanto stabilito nel Cts, avendo disegnato le reti associative quali enti di grandi dimensioni, il Codice ha previsto la possibilità di determinare forme organizzative più flessibili prevedendo che gli atti costitutivi o gli statuti nella disciplina dell'ordinamento interno possano introdurre delle deroghe in ordine alla struttura di governo e alla composizione e al funzionamento degli organi sociali nel rispetto ovviamente dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali⁵⁵.

⁵⁴ Per uno studio in ordine al concetto di organizzazione a rete S. CASSESE, *Gamberetti, tartarughe e procedure. Standards globali per i diritti amministrativi nazionali*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2004, p. 1204; G. SANVITI, *Amministrazione a più strati: l'esempio del commercio nazionale e sopranazionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2000, pp. 1063 e S. AMOROSINO, *Le funzioni dei pubblici poteri nazionali nell'era delle reti*, in *Foro amm.*, 2000, p. 3778. Si veda, altresì, F. CAFAGGI, *Il governo della rete: modelli organizzativi del coordinamento inter-impresitoriale*, in F. CAFAGGI (a cura di) *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove prospettive tra diritto ed economia*, Bologna, 2009, p. 78 ss., e p. 66, ove si sottolinea come tra controllo gerarchico e relazione paritaria emergano una serie di possibili forme intermedie di coordinamento, caratterizzate da diversi gradi di asimmetria di potere decisionale. In termini più ampi, sembra potersi tracciare un parallelismo con l'elaborazione dottrina antecedente al riconoscimento legislativo dei principi del gruppo societario: cfr., in tal senso, U. TOMBARI, *Il gruppo di società*, Torino, 1997, p. 282. F. CAFAGGI-P. IAMICELI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, cit., del quale si segnala specificamente il contributo dello stesso F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, cit., p. 413 ss.

⁵⁵ In ordine alle deroghe previste dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 41 del Codice, il Ministero nella circolare del 5 marzo 2021 si è interrogato sulla loro portata applicativa e in particolare se queste debbano essere riferite esclusivamente al soggetto che rappresenta il vertice della rete associativa oppure se possano essere estese anche agli enti che compongono la rete medesima, ovvero alle articolazioni territoriali della rete che siano autonomi soggetti di diritto. È assolutamente condivisibile la risposta positiva ivi contenuta (che non solo le reti associative in senso proprio ma anche gli enti giuridici che la compongono quali sue articolazioni territoriali possono avvalersi delle varie facoltà di deroga concesse alle reti associative dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 41 del Codice) con la specificazione che ciò sia funzionale alla formazione della rappresentanza all'interno del livello più elevato della rete medesima e a concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete e a condizione, inoltre, che tale facoltà sia espressamente contemplata nello statuto del soggetto qualificato come rete associativa. In tal senso si veda anche A. FICI, *Le reti associative nella circolare*, cit., il quale aggiunge come la stessa estensione dovrebbe essere applicata anche alle altre eventuali articolazioni funzionali di una rete associativa dotate di autonoma soggettività giuridica, quali ad esempio organi interni della rete a cui per statuto vengono attribuiti specifici ruoli organizzativi. Questa facoltà di deroga, non potrà invece essere estesa ai singoli enti associati o aderenti alla rete associativa.

La rete associativa potrà, quindi, nei termini di limite sopra richiamati, disporre il proprio assetto organizzativo secondo le modalità di configurazione del patto associativo che corrispondono alla propria tradizione operativa ed ideale, ad esempio con articolazioni di livello regionale e/o provinciale anche dotate di autonomia giuridica (centri dotati di proprio statuto e codice fiscale), stante il rapporto/concorso funzionale stabile agli assetti di sistema dichiarati sia nello statuto della sede nazionale della rete, sia del singolo livello territoriale interessato.

Accanto al modello disegnato dall'art. 41 esiste poi una variegata pluralità di aggregazioni riconducibile al concetto di rete latamente inteso quale strategia di lavoro comune tra organizzazioni diverse, volta a “unire le forze” per conseguire obiettivi che singolarmente ognuna di quelle organizzazioni non sarebbe in grado di raggiungere. Vi è un proliferare di forme di integrazione degli interventi che prevedono la collaborazione di una molteplicità di figure professionali e di enti al fine di offrire prestazioni più efficaci rispetto alla complessità crescente dei bisogni sociali, familiari e personali. Inoltre, la stessa società civile si organizza in forme di mobilitazione collettiva che implicano livelli di interconnessione significativa tra soggetti.

Il fenomeno delle reti associative è, dunque, molto più ampio rispetto al disegno del Cts e nel mondo del volontariato si è cominciato da tempo a prendere consapevolezza dell'importanza di “mettersi in rete” per rendere più efficaci le attività delle organizzazioni⁵⁶.

4. Prospettive di analisi.

La ricerca si prone, dunque, di analizzare nell'attuale fase di attuazione della riforma del Terzo Settore la complessa figura delle reti associative, studiandone sia i profili teorici e ricostruttivi che le implicazioni applicative.

Partendo dai problemi posti dal fenomeno della pluralizzazione della soggettività giuridica per poi proseguire in uno studio del concetto di rete nel diritto, studiando in via comparativa figure ad essa riconducibili. Primo fra tutti il contratto di rete e le reti di imprese, ma anche svolgendo un'utile comparazione con altre esperienze, ad esempio quelle legate a trasformazioni,

⁵⁶ Si veda A. SALVINI E E. GAMBINI, *Fare rete 15 linee guida per sperimentare la rete tra organizzazioni di volontariato*, Firenze, 2015 un interessante studio del Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) avente ad oggetto l'analisi delle condizioni strutturali che generano le reti di relazione tra associazioni di volontariato, individuando varie tipologie di reti di conoscenza, scambio e cooperazione. Gli Autori evidenziano però come le caratteristiche che ha assunto il volontariato negli ultimi decenni non sembra favorire la diffusione della cultura e della pratica del lavoro collaborativo. Hanno registrato una frammentazione delle Odv, quale risultato dell'aumento considerevole del numero di organizzazioni che operano sul territorio, combinato con la specializzazione delle attività svolte.

organizzative e strategiche di associazioni imprenditoriali che hanno fatto ricorso alla figura della rete associativa⁵⁷.

L'indagine si muoverà, quindi, attraverso l'analisi concreta dell'ampia fenomenologia delle reti associative nell'ambito del Terzo settore comprensiva della disciplina normativa, risultando necessaria una ridefinizione e strutturazione della rete associativa, con particolare riferimento alle funzioni e attività delle stesse. Sono molteplici i problemi operativi e applicativi che la normativa pone.

⁵⁷ M. CATINO, *Le trasformazioni delle associazioni imprenditoriali: verso l'attivazione della rete associativa*, in *Dir. relaz. ind.*, 2006, p. 38, il quale evidenzia come le associazioni imprenditoriali italiane siano delle organizzazioni « duali »: da un lato svolgono attività di rappresentanza e lobbying; dall'altra erogano servizi, di varia natura, per la vita e lo sviluppo dell'impresa associata. Con il primo tipo di attività hanno come interlocutori lo Stato, le associazioni sindacali, le altre associazioni imprenditoriali. Con il secondo tipo di attività si relazionano, in primo luogo, con le imprese associate. Nel primo caso si muovono nel sistema politico, nel secondo caso in quello economico. Dal punto di vista dell'analisi scientifica, le associazioni imprenditoriali sono state studiate in particolare dal punto di vista « datoriale » e politico, in quanto organizzazioni che fanno rappresentanza e lobbying. Sono state meno studiate dal punto di vista 'commerciale' ed economico, come organizzazioni che erogano servizi per lo sviluppo dell'impresa.